## **CONSIGLIO DI STATO**

V Sezione, 23 marzo 2004, n. 1542

## Conferma T.A.R. Campania - Salerno: I Sezione, 17 gennaio 2003, n. 8.

La materia concernente la disciplina del diritto di elettorato attivo e la tenuta e la revisione delle liste elettorali esula dall'ambito delle operazioni elettorali vere e proprie e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario.

La tessera elettorale riflette l'iscrizione del cittadino nelle liste elettorali e costituisce un titolo (da esibire unitamente ad un documento d'identificazione) per l'ammissione dell'elettore al voto.

## Omissis.

2. In ordine al secondo motivo di ricorso, con cui gli appellanti lamentano l'ammissione al voto di un cittadino non iscritto nelle liste elettorali, va precisato che secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consesso, la materia concernente la disciplina del diritto di elettorato attivo e la tenuta e la revisione delle liste elettorali esula dall'ambito delle operazioni elettorali vere e proprie e rientra nella giurisdizione del giudice ordinario; pertanto, il giudice amministrativo difetta di giurisdizione in ordine alla controversia concernente l'illegittima composizione del corpo elettorale, da imputarsi a pretese irregolarità nell'iscrizione, o nella mancata iscrizione, di cittadini nelle liste elettorali.

## Omissis.

La legge 30 aprile 1999, n. 120 (Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale), all'articolo 13 (Istituzione della tessera elettorale) prevede: «1. Con uno o più regolamenti, da emanare, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita la tessera elettorale, a carattere permanente, destinata a svolgere, per tutte le consultazioni, la stessa funzione del certificato elettorale, conformemente ai seguenti principi e criteri direttivi: a) ad ogni cittadino iscritto nelle liste elettorali è rilasciata, a cura del comune, una tessera elettorale personale, contrassegnata da una serie e da un numero [...]».

Deve essere a questo punto preso in esame il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299 (Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento ed il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120), il cui articolo 1 (Istituzione) dispone: «1. In conformità ai principi e criteri direttivi contenuti nell'art. 13, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120, è istituita la tessera elettorale personale, a carattere permanente, che sostituisce integralmente e svolge le medesime funzioni del certificato elettorale. 2. La esibizione della tessera presso la sezione elettorale di votazione è necessaria, unitamente ad un documento d'identificazione, per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria».

Orbene, dalle disposizioni richiamate, si evince che la tessera elettorale costituisce un "titolo" (da esibire unitamente ad un documento d'identificazione) per l'ammissione dell'elettore all'esercizio del diritto di voto in occasione di ogni consultazione, e, ciò che è più importante ai fini del decidere, essa riflette l'iscrizione del cittadino nelle liste elettorali.

Alla stregua del dato normativo riportato nonché alla luce della ricostruzione della vicenda in punto di fatto (ostensione da parte dell'elettore della tessera elettorale; presenza del nominativo dell'elettore nell'estratto maschile) è possibile ribadire che essendo il diritto di elettorato attivo perfetto ed esistente ove ricorrano i requisiti prescritti (l'iscrizione nelle liste elettorali non ha natura costitutiva: cfr. Consiglio Stato sez. V, 11 aprile 1990 n. 344) l'asserita illegittimità denunciata dagli appellanti non sussiste, attesa l'accertata cancellazione dalla lista elettorale di un soggetto diverso da quello poi ammesso ad esercitare, legittimamente, il diritto di voto.

Omissis.